



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 61 del 10.08.2018

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RG. – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL.
(CIG. N. Z0C24A5928).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 2 del 4 Giugno 2015 la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Servizio Amministrativo, Economico, Finanziario ;
- il Responsabile Unico del Procedimento è Marta Valdata;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020;
- - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26.02.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018- 2020;
- - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 27.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018 e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla

legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, comma 497 legge n. 208/2015). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012, art. 1 comma 494 L. 28 dicembre 2015, n. 208);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 1.000,00;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. Vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- lo scorso 30.06.2018 è scaduto l'incarico per il servizio di assistenza scolastica alunno disabile RG;
- occorre pertanto avviare a una nuova gara per affidare il servizio, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018-2019;

Visto:

- la lettera di invito predisposta dall'Ufficio Amministrativo contenente le indicazioni necessarie alla quantificazione oraria della prestazione richiesta al fine della redazione dell'offerta;
- la dichiarazione dei requisiti necessari ed obbligatori ;
- la comunicazione conto dedicato

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire l'assistenza scolastica ad alunno disabile frequentante la Scuola dell'Infanzia di Ghiaie di Corana ;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di un servizio ;

- l'importo del servizio non deve essere superiore alla cifra di €. 14,10 / h, oltre all'I.V.A. di legge
- che l'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto a ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, e sarà perfezionato mediante sottoscrizione di lettera d'incarico;
- che, in merito alla disponibilità ad effettuare il servizio, è stata interpellata considerato il rapporto di collaborazione creatosi fra alunno ed assistente, la ditta incaricata per la stagione scorsa, e più precisamente: STELLA 2 SOCIETA' COOP.SOCIALE con sede a Voghera in via Barengghi, n. 4;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Considerato che il bene oggetto della fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Arca Sintel);

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. **Z0C24A5928**, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di invitare la ditta STELLA 2 SOCIETA' COOP.SOCIALE con sede a Voghera in via Barengghi, n. 4; alla procedura per l'affidamento l'assistenza scolastica ad alunno disabile frequentante la Scuola dell'Infanzia di Ghiaie di Corana, Anno scolastico 2018 / 2019 ;

Di approvare la lettera di invito che contiene tutte le condizioni di partecipazione;

Di dare atto che tutta la procedura sarà effettuata mediante trasmissione di lettera di invito, attraverso la procedura telematica ARCA/SINTEL, attraverso il sistema dell'ordine diretto d'acquisto (R.d.O)

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267 / 2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.500,00 iva al 5% inclusa corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionate Miss/Progr./Titolo/Macro 1.06.01.103 del bilancio di previsione 2018 – 2020 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità;

Di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Miss/Progr./Titolo/Macro</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
2018	4.01.01.103	1.03.02.11.002	€. 2.500,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

Di disporre la consegna, all'aggiudicatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito dell'Ente ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti", in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato d.P.R.;

Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti – Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);
- Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Marta Valdata



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole.

Data 11.08.2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marta Valdata

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marta Valdata', written over a dotted horizontal line.